

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Armacell Enterprise GmbH* è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e quelle della *nmc SA*.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006 — Hensotherm/UAMI — Hensel (HENSOTHERM)

(Causa T-366/04) (¹)

(«**Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM — Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM — Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità — Termine — Restituito in integrum**»)

(2006/C 310/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Hensotherm AB (Trelleborg, Svezia) (rappresentante: avv. S. Hallböck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rudolf Hensel GmbH (Börnsen, Germania) (rappresentante: avv. M. Zöbisch)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 luglio 2004 (pratica R 614/2003-1), concernente un procedimento di annullamento del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2006 — Vischim/Commissione

(Procedimento T-420/05 R II)

(**Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Nuova domanda — Fatti nuovi — Urgenza — Assenza**)

(2006/C 310/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italia) (Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda diretta alla sospensione del termine, in scadenza il 31 agosto 2006, fissato dall'art. 3 della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2006 — Biofarma/UAMI — Anca Health Care (CAFON)

(Causa T-442/05) (¹)

(«**Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire**»)

(2006/C 310/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biofarma (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti V. Gil Vega e A. Ruiz López)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)